



# COMUNE di SERMONETA

(Provincia di Latina)

## ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N° **77** Del **21-12-2015**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione dello schema di convenzione per la costituzione della Stazione Unica Appaltante (SUA) ai sensi dell'art. 33 bis d.lgs 163/2006</b>
-----------------	--

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **VENTUNO** del mese di **DICEMBRE** alle ore **10:30** e seguenti, a Sermoneta nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale in **SEDUTA STRAORDINARIA** **DI** **PRIMA CONVOCAZIONE**, nella seguente composizione.

<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>	<b>Consigliere Comunale</b>	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
<i>DAMIANO CLAUDIO</i>	P		<i>MARCELLI MARIA</i>	P	
<i>GIOVANNOLI GIUSEPPINA</i>	P		<i>MONTECHIARELLO GILBERTO</i>	P	
<i>TORELLI LUIGI</i>	P		<i>APRILE ANTONIO</i>		A
<i>DI LENOLA ANTONIO</i>	P		<i>CARGNELUTTI PAOLO</i>		P
<i>BATTISTI MAURO</i>	P		<i>AGOSTINI EMANUELE</i>		P
<i>DE SANTIS FIORE</i>	P		<i>SCARSELLA ANTONIO</i>		P
<i>CENTRA ANNAROSA</i>		A			
				<b>11</b>	<b>2</b>
<b>Assegnati: n° 12 + 1 (Sindaco)</b>					

Accertata la legalità del numero dei presenti, il **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO LUIGI TORELLI** da inizio alla discussione sull'argomento.

Alla seduta partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE Daniela Ventriglia**

La Seduta è pubblica.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA CON REPERTORIO N° **1941** DEL **22-12-2015**

Preso atto che all'inizio del presente punto all'ordine del giorno sono presenti dieci consiglieri oltre al Sindaco, Claudio Damiano, il Presidente del Consiglio comunale, Luigi Torelli, cede la parola al Sindaco per illustrare il punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco ricorda che la normativa impone che gli acquisiti di servizi e forniture e l'espletamento di lavori pubblici siano effettuati tramite una centrale unica di committenza.

Pertanto propone di aderire alla stazione unica appaltante di Cisterna e Sezze, che avevano già attivato le procedure per la costituzione di una SUA.

Ad oggi c'è un meccanismo diversificato a seconda della popolazione dei comuni ma sembra che nella legge di stabilità sia prevista la deroga per gli importi al di sotto dei € 40.000,00 anche ai comuni al di sotto dei 10.000 abitanti a partire dal 1 gennaio.

Ritiene sia importante attivare questa stazione appaltante con i comuni limitrofi perché si è tratta di uno strumento di strategia extra territoriale che ben si colloca in quelli che sono gli obiettivi di questa amministrazione.

Il consigliere Cargnelutti a nome di tutti e tre gruppi di minoranza dichiara il voto favorevole.

Terminata la discussione il Presidente del Consiglio comunale invita l'assemblea a votare il presente punto all'ordine del giorno.

Dopodiché alle ore 13:15 non essendovi altri punti all'ordine del giorno il Presidente Torelli dichiara chiusa la seduta del consiglio comunale.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Udito** quanto precede;

### **Richiamati:**

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, comma 3-bis dell'art. 33 "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza", così come modificato dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, di conversione del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, cosiddetto "Irpef – Spending review", recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

- Il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

- La L. 136/10, art. 13, che prevede l'istituzione di una Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) come ulteriore finalità per assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire le infiltrazioni mafiose;

- Il DPCM del 30.06.2011 che in attuazione dell'art. 13 della L. 36/2010 ha disciplinato tra l'altro i soggetti aderenti, le attività e servizi della SUA, nonché gli elementi essenziali della convenzione tra enti aderenti e alla S.U.A.;

- La Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014) che abroga la direttiva 004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

- L'art. 23-ter del D.L. n.90/14 convertito L.n.114/14 prevede che:

a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1°

gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1° luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1);

b) i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);

**Dato atto** che con la Legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"* è stata stabilita all'art. 1 comma 169 la proroga al 1 novembre 2015 per l'obbligo di aggregazione degli appalti come previsto dall'art. 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

**Considerato che:**

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione a tecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni;

- la norma dispone infatti che, in caso di stipulazione dell'accordo consortile, ci si debba avvalere dei "competenti uffici", con ciò sottintendendo la volontà di non dare vita ad un organismo autonomo rispetto agli enti stipulanti;

- tale opzione interpretativa, oltre a trovare conferma nell'impianto complessivo della norma - e precisata, come richiesto dall'ANCI, nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui requisiti per l'iscrizione dei soggetti aggregatori, che ha ottenuto l'Intesa in sede di Conferenza Unificata, in data 16 ottobre 2014 - si mostra maggiormente conforme alla scelta del legislatore, attuata:

□ a) da un lato con l'art. 2, comma 28 della legge n. 244/2007, il quale stabilisce che ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti (nonché integrato dall'art. 1, comma 130-bis della legge n. 56/2014, inserito dall'art. 23, comma 1 del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, il quale prevede che non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni);

□ b) dall'altro con l'art. 2, comma 186, della legge 191/2009, il quale prevede la soppressione dei consorzi di funzioni traenti locali;

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

**Visto** inoltre l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che:

a) le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);

b) a far data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi;

**Evidenziato che:**

- la disposizione dell'art. 33 comma 3-bis, citato, deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, (ex multis: Deliberazione Corte dei Conti n. 144/2014/SRCPIE/PAR);

- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;

- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 punti 14 e 15 della nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE rientrano nelle "attività di centralizzazione delle committenze", *le attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme: a) l'acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; mentre costituiscono "attività di committenza ausiliarie" le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata;*

- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 16 della citata Direttiva Appalti 2014/24/UE è "centrale di committenza" *un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;*

**Vista** la deliberazione della Corte dei Conti Sez. Basilicata n. 90/2013 che sottolinea la differenza tra la forma associativa della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) e la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.);

**Considerato che:**

- il Comune di Sermoneta, è tenuto a procedere ai sensi di legge, a costituire o aderire a una Stazione Unica Appaltante, ovvero a costituire una Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) essendo inferiore ai 100.000 abitanti;

- il Comune di Sermoneta, essendo al di sotto dei 10.000 abitanti deve ricorrere al sistema degli acquisti in forma aggregata per tutti gli acquisti e i lavori a prescindere dall'importo in quanto non è ad esso applicabile la deroga prevista per i comuni al di sopra dei 10.000 abitanti i quali possono operare in maniera autonoma fino all'importo di € 40.000,00

- il Comune di Cisterna di Latina e il Comune di Sezze, hanno attivato le procedure per la costituzione della Stazione Unica Appaltante (S.U.A.);

- il Comune di Sermoneta, tramite una nota a firma del Sindaco, prot. 13693 del 11/12/2015 ha espresso l'intenzione di aderire a tale S.U.A.

**Visto** che il ricorso a tale modulo organizzativo comporterà importanti vantaggi anche per quanto concerne:

- ✓ la specializzazione delle risorse professionali;
- ✓ l'uniformità nell'applicazione della normativa vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione dei tempi di espletamento delle gare;
- ✓ l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara;

**Rilevato che:**

- con la presente convenzione, i comuni aderenti conferiscono alla Stazione Unica Appaltante tutte le gare per l'acquisizione servizi e forniture ed i lavori pubblici sia sopra che sottosoglia;

- tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la S.U.A. le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;

- eventuali finanziamenti sui bandi per i servizi associati potranno essere utilizzati secondo le normative vigenti dagli enti aderenti alla centrale di committenza nell'ambito di gestioni associate o di altri accordi di livello territoriale;

- i Comuni di Cisterna di Latina, Sezze e Sermoneta si impegnano, qualora possibile, a candidare direttamente la S.U.A. con Cisterna di Latina quale Comune capofila, nell'ambito di Accordi di partenariato e/o di Programmi operativi di sostegno della capacità istituzionale per la promozione di un'amministrazione pubblica efficiente a valere sui Fondi comunitari 2014-2020.

**Ritenuto:**

- necessario e opportuno, per gli enti associati il ricorso alle esperienze sviluppate e alle buone pratiche implementate in seno ai singoli enti aderenti anche al fine di superare l'attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici e ridurre i costi di gestione delle procedure ad evidenza pubblica;

- di approvare lo schema di convenzione che si compone di n. 18 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, individuando l'Ente capofila nel Comune di Cisterna di latina , con il ruolo e le competenze indicate nella stessa;

**Visto** l'art. 30 del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000;

**Visto** l'art. 42 del TUEL approvato con d.lgs. 267/2000;

**Visto** il vigente Statuto comunale.

**Preso atto** dei necessari pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000, parte integrante del presente atto;

Con la seguente votazione unanime favorevole legalmente espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio comunale:

Presenti 11, Votanti 11, favorevoli 11 all'unanimità

### **DELIBERA**

1. di gestire in forma associata mediante convenzione tra i Comuni di Cisterna di Latina, di Sezze e di Sermoneta le funzioni di Stazione Unica appaltante (S.U.A.).

2. di approvare ai sensi dell'art. 30 del TUEL, come si approva per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione sulla costituzione della "S.U.A. tra il Comune di Cisterna di Latina capofila, Sezze e Sermoneta che si compone da nr. 18 articoli, nel testo allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, contenente le modalità operative di funzionamento della stessa, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii., dando atto che, trattandosi di rappresentanza istituzionale e non contrattuale, i sindaci sono i soggetti competenti alla relativa sottoscrizione.

3. di stabilire che i comuni aderenti conferiscono a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione qui allegata, alla S.U.A tutte le gare per l'acquisizione servizi e forniture e l'espletamento dei lavori pubblici.

4. di stabilire che altri comuni, potranno, anche successivamente alla sottoscrizione dell'allegata convenzione, aderire alla costituenda S.U.A. previa accettazione della stessa, mediante conforme deliberazione consiliare;

5. di impegnarsi a promuovere la conoscenza di tale adesione agli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e libertà di concorrenza.

6. di dare mandato ai signori Dirigenti Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione, in particolare al Dirigente del Settore Finanziario di stanziare le opportune somme redigendo bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018

7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Cisterna di Latina e di Sezze.

Dopodiché

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art.134 comma 4 del TUEL;

con la seguente votazione unanime favorevole legalmente espressa per alzata di mano e proclamata dal Presidente del Consiglio comunale:

Presenti 11, Votanti 11, favorevoli 11 all'unanimità

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
*LUIGI TORELLI*

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Daniela Ventriglia*

---

---

**PARERE TECNICO**

(ARTT. 125 E 135 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA** per quanto concerne la **Regolarita' tecnica** esprime parere:

- FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
*Daniela Ventriglia*

---

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

(ART. 124 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)

N° 1941 del Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 22-12-2015 all'Albo pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Sermoneta, lì 22-12-2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Daniela Ventriglia*

---

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

(ARTT. 134 D.LGS. 18/08/2000 N° 267)

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n° 267, in data \_\_\_\_\_.

Sermoneta lì, 02-01-2016

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Daniela Ventriglia*

---